

DELIBERA N. 67/10/CSP

Segnalazione del signor Rocco Ferraro nei confronti del Comune di Lamezia Terme per la presunta violazione dell'articolo 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28.

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi ed i prodotti del 16 aprile 2010;

VISTO l'articolo 1, comma 6, lettera *b*), n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 177 del 31 luglio 1997;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante "*Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica*", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 43 del 22 febbraio 2000, e, in particolare, l'articolo 9;

VISTA la delibera n. 25/10/CSP del 24 febbraio 2010, recante "*Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni regionali provinciali e comunali fissate per i giorni 28 e 29 marzo 2010, nella fase successiva alla presentazione delle candidature*", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 51 del 3 marzo 2010, come modificata dalla delibera n. 31/10/CSP del 12 marzo 2010;

VISTA la segnalazione del signor Rocco Ferraro, per la presunta violazione dell'articolo 9 della legge n. 28 del 2000 da parte dell'amministrazione comunale di Lamezia Terme, pervenuta in data 12 marzo 2010 (prot. n. 15244), nella quale si asserisce che "*il Comune di Lamezia Terme ha consegnato alle Poste Italiane materiale cartaceo sottoforma di depliant fotografico ed illustrativo in cui si illustrano i risultati ottenuti dall'amministrazione negli ultimi 5 anni, grazie al presunto operato della giunta comunale, come diventeranno alcuni quartieri della città nei prossimi anni*";

VISTA la nota del 15 marzo 2010 (prot. n. 15713) del Servizio Comunicazione politica e Risoluzione di conflitti di interesse dell'Autorità, con la quale sono stati richiesti al Comitato Regionale per le Comunicazioni della Regione Calabria gli opportuni accertamenti istruttori di cui all'articolo 10, comma 2, legge 22 febbraio 2000, n. 28;

VISTA la nota pervenuta in data 25 marzo 2010 (prot. 18254) del Comitato Regionale per le Comunicazioni della Regione Calabria, con la quale sono stati

trasmessi gli esiti dell'istruttoria, completi di allegati, conseguenti alla segnalazione in oggetto, ravvisando gli estremi della violazione dell'articolo 9, legge 22 febbraio 2000, n. 28;

VISTA la nota in data 25 marzo 2010 (prot. n. 18474) del Servizio Comunicazione politica e Risoluzione di conflitti di interesse dell'Autorità con la quale sono state richieste le controdeduzioni al Comune di Lamezia Terme;

VISTE le controdeduzioni trasmesse dal Comune di Lamezia Terme, a firma del Antonino Ferrariolo, Dirigente della Comunicazione, pervenute all'Autorità in data 27 marzo (prot. n. 18874) nelle quali, in merito alla pubblicazione segnalata, si fa presente quanto, in sintesi, si riporta:

- l'opuscolo è stato *“redatto in forma del tutto impersonale e indispensabile per l'efficace assolvimento delle sue funzioni”* a sostegno di ciò *“sono riportati indistintamente i nomi di tutti i protagonisti di cinque anni di amministrazione”*; inoltre l'amministrazione ribadisce che le informazioni divulgate *“non costituiscono assolutamente un'occasione per fornire una rappresentazione suggestiva, a fini elettorali”*;
- relativamente all'invio di detto opuscolo l'amministrazione fa presente che nell'ultima pagina dell'opuscolo in questione risulta stampata la seguente dicitura *“promo posta tariffa pagata Autorizzazione NAZ S2/13/2010 valida dal 8.2.2010 Poste Italiane”* ed inoltre che *“l'opuscolo è stato inviato mediante posta ordinaria e non posta raccomandata e dunque non vi è alcuna prova legale dell'effettiva ricezione dello stesso in una data piuttosto che in un'altra”*;

CONSIDERATO che la legge 22 febbraio 2000, n. 28 disciplina le campagne per l'elezione al Parlamento europeo, per le elezioni politiche, regionali, amministrative e per ogni referendum e che il divieto di comunicazione istituzionale di cui all'articolo 9 trova applicazione per ciascuna consultazione elettorale nel periodo compreso tra la data di convocazione dei comizi elettorali e la chiusura delle operazioni di voto;

RILEVATO che per le elezioni regionali, provinciali e comunali fissate per il 28 e 29 marzo 2010, la convocazione dei comizi elettorali è avvenuta l'11 febbraio 2010, data di pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali e che fino alla chiusura delle operazioni di voto, è fatto divieto a tutte le Amministrazioni Pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni, così come ribadito dalla circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 10 febbraio 2010, nella quale si invitano tutte le Amministrazioni Pubbliche *“a sospendere, in tale periodo, ogni attività effettuata sui mezzi di comunicazione di massa”*;

RILEVATO che le controdeduzioni fornite dalla Parte non danno conto dell'effettiva data di consegna, ricevimento e distribuzione dell'opuscolo in questione,

mentre risulta dal verbale della Guardia di Finanza di Lamezia Terme che sulla base delle bolle di consegna, ritirate dalla stessa, l'invio effettivo dell'opuscolo è avvenuto in data 1 e 2 marzo 2010, e che, pertanto, la comunicazione istituzionale svolta attraverso la pubblicazione e distribuzione dell'opuscolo illustrativo "*Rapporto ai cittadini 2010*", afferente l'operato dell'amministrazione comunale di Lamezia Terme, da parte dell'amministrazione stessa, ricade nel periodo di applicazione dell'articolo 9 della n. 28 del 2000 ;

CONSIDERATO che, ai sensi del citato articolo 9 della legge n. 28 del 2000, nel periodo di cui trattasi sono consentite solo le attività di comunicazione istituzionale effettuate dall'amministrazione pubblica in forma impersonale e indispensabile per l'efficace assolvimento delle sue funzioni;

CONSIDERATO che la comunicazione istituzionale in questione, come evidenziato anche dal Comitato Regionale per le Comunicazioni della Regione Calabria nella nota pervenuta in data 25 marzo 2010 (prot. 18254), non risulta connotata dai caratteri dell'indispensabilità per l'efficace svolgimento delle funzioni amministrative, in quanto volta a rappresentare il resoconto delle attività amministrative espletate nel quinquennio del mandato amministrativo, e della impersonalità, essendo citati il nome e il logo del Comune di Lamezia Terme, nonché la fotografia del sindaco uscente Gianni Speranza, a sua volta candidato alle elezioni amministrative del 28 e 29 marzo 2010;

RAVVISATA, pertanto, la non rispondenza della predetta comunicazione istituzionale a quanto previsto dall'articolo 9 della legge n. 28 del 2000;

RITENUTA l'applicabilità, al caso di specie, anche a chiusura delle operazioni di voto per le elezioni amministrative in data 28 e 29 marzo 2010, dell'articolo 10, comma 8, lettera a), della legge 22 febbraio 2000, n. 28, il quale prevede che "*l'Autorità ordina la trasmissione o la pubblicazione, anche ripetuta a seconda della gravità, di messaggi recanti l'indicazione della violazione commessa*";

VISTA la proposta del Servizio comunicazione politica e risoluzione di conflitti di interessi;

UDITA la relazione dei Commissari Gianluigi Magri e Michele Lauria, relatori ai sensi dell'articolo 29 del "*Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*";

ORDINA

al Comune di Lamezia Terme di pubblicare sul proprio sito web, entro quindici giorni dalla notifica del presente atto, e per la durata di quindici giorni, un messaggio recante l'indicazione di non rispondenza a quanto previsto dall'articolo 9, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28 della comunicazione istituzionale diffusa a mezzo della

pubblicazione “Rapporto ai cittadini 2010”, del Comune di Lamezia Terme, durante lo svolgimento della campagna per le elezioni amministrative fissate per il 28 e 29 marzo 2010, relativamente al resoconto del quinquennio amministrativo, nonché alla pubblicazione della lettera del Sindaco uscente.

Dell'avvenuta ottemperanza alla presente delibera dovrà essere data comunicazione all'Autorità al seguente indirizzo: “Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni – Servizio comunicazione politica e risoluzione di conflitti di interesse – Centro Direzionale – Isola B5 – Torre Francesco – 80143 Napoli”.

La comunicazione dovrà essere anticipata alla seguente utenza fax: 081-7507877.

La mancata ottemperanza al presente ordine comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249, irrogata dalla stessa Autorità.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi dell'articolo 23 *bis*, comma 2, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 e successive modificazioni ed integrazioni, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di sessanta giorni dalla notifica del medesimo.

La competenza di primo grado è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo del Lazio.

Roma, 16 aprile 2010

IL PRESIDENTE
Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE
Gianluigi Magri

IL COMMISSARIO RELATORE
Michele Lauria

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Viola